



SENT. 104/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita LORETO Presidente

Ida CONTINO Consigliere relatore

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **62119** del registro di segreteria,
proposto da:

Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la Lombardia;
nei confronti di

FRISI Angela, nata a Venosa il 6.11.1978 C.F. FRSNGL78S46L738F,
rappresentata e difesa, dall'avv. Emanuele Brunetti (pec:
avvemanuelebrunetti@pec.giuffrè.it), presso il quale è domiciliata,

avverso

la sentenza n. 7/2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la
regione Lombardia, depositata in data 20 gennaio 2025, non notificata.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 aprile 2026, con l'assistenza del segretario dott. Gianfranco Lepore, il relatore cons Ida Contino, la Procura generale nella persona del V.P.G. Arturo Iadecola, l'avv. Sergio D'Avino in sostituzione e per delega dell'avv. Emanuele Brunetti per l'appellata.

FATTO

1. Con la sentenza n. 7/2025 la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia rigettava l'atto di citazione proposto dalla Procura contabile e mandava assolta l'odierna appellata dall'addebito contestatole, ritenendo insussistente il danno erariale.

L'istruttoria è scaturita dalla nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio XIV – Ambito territoriale di Varese del 17.06.2022, con la quale veniva segnalata una ipotesi di danno all'erario cagionato, tra gli altri, dalla sig. Frisi Angela. Nello specifico, si evidenziava che la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, nell'ambito del procedimento penale n. 407/2019, chiedeva e otteneva decreto di rinvio a giudizio per l'odierna appellata, unitamente ad altre 200 persone, contestandole l'utilizzo di un diploma falso nelle domande di accesso alle graduatorie dell'Istituto tecnico "Ezio Vanoni" di Vimercate (MB).

Dall'esame degli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria era emerso che la sig.ra Frisi, per l'utile inserimento nelle graduatorie del personale ATA, in particolare nella graduatoria di collaboratore scolastico, aveva dolosamente e falsamente dichiarato il possesso del diploma di qualifica professionale "*operatore dei servizi sociali*" asseritamente

conseguito nell'A.S. 2012/2013 presso l'Istituto Professionale Passarelli di San Marco di Castellabate con votazione 100/100. Grazie a tale falsa dichiarazione, alla Frisi veniva assegnato il punteggio titoli di accesso pari a 10/10, così consentendole dapprima l'accesso all'impiego pubblico e, nel corso degli anni, il beneficio di diversi contratti come risultanti dallo stato matricolare.

La Procura contabile, pertanto, con atto di citazione depositato il 18.6.2024, chiamava in giudizio la sig.ra Frisi per sentirla condannare al pagamento di € 9.256,82, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio a titolo di pregiudizio patrimoniale arrecato al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

2. La Sezione territoriale lombarda, pur riconoscendo che nessun dubbio vi fosse in ordine alla falsità del titolo prodotto dalla Frisi e, quindi, alla intenzionalità della condotta illecita della medesima, escludeva che da tale condotta fosse derivato un danno per l'amministrazione scolastica. In proposito, evidenziava che l'appellata era comunque in possesso di un diploma di maturità rilasciato da un istituto tecnico commerciale e per geometri, diploma conseguito nell'anno 1998/1999 con la votazione di 60/100 e non contestato, che avrebbe dunque potuto costituire titolo valido per l'accesso al posto ricoperto; il fine per il quale la Frisi aveva autocertificato un titolo di studio inesistente, con punteggio 100/100, quindi, sarebbe stato esclusivamente quello di avvantaggiarsi di una posizione più favorevole nella graduatoria rispetto a quella che avrebbe ottenuto con il diploma di maturità in suo possesso, che è comunque tra quelli

previsti dalla normativa per l'accesso al profilo professionale in oggetto.

In secondo luogo, i primi giudici hanno rimarcato il superamento di quella giurisprudenza incline a considerare *tout court* una fattispecie di illiceità della causa nell'ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio, e hanno invece richiamato la giurisprudenza della Sezione lombarda che opera un distinguo secondo cui, nell'ipotesi di prestazioni routinarie, quali sono quelle del collaboratore scolastico, svolte da un soggetto comunque in possesso del titolo prescritto ma con votazione inferiore a quella indicata nel titolo falso, la P.A. non subisce danno, *“avendo fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, non dissimile da quella che avrebbe ottenuto da soggetto munito di un titolo più elevato”*.

Né, precisano i primi giudici, la Procura ha provato l'inadeguatezza del lavoro svolto dalla convenuta. La Sezione, pertanto, ha escluso la responsabilità dell'appellata ritenendo che la condotta non avesse causato alcun vulnus all'Amministrazione, *“stante la piena fruizione da parte della P.A. e della comunità amministrata della prestazione quale vantaggio comunque conseguito”*.

3. Avverso la sentenza ha interposto appello il Procuratore regionale il quale, dopo aver precisato che la sentenza è condivisibile solo nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'illiceità e la natura dolosa della condotta tenuta dalla sig.ra Frisi, ha affidato il gravame ai seguenti motivi:

3.1 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 e 28 Cost.;

violazione del principio di buon andamento e imparzialità; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 35, d.lgs. n. 165/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, D.M. 430/2000; eccesso di potere per errata e inidonea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto”: l’appellante ravvisa un asserito errore di fatto della Sezione regionale per avere attribuito rilievo al diploma di geometra, non dichiarato ai fini della graduatoria di C.S.;

3.2 “Violazione della lex specialis inerente alla procedura di

conferimento delle supplenze temporanee al personale ATA: artt. 2.5, 7.3, 7.4, 7.5, 8 del D.M. 640 del 30.08.2017, come modificato dal D.M. 947 del 01.12.2017, nonché della tabella A/5 allegata al D.M.; violazione del D.P.R. 3/1957, art. 127, lett. d); violazione del D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76; violazione degli artt. 2, 3, 28 e 97 Cost.”: dalla violazione della lex specialis sarebbe derivata la conseguente nullità del rapporto, con esclusione di ogni possibilità di valutare l’utilità delle prestazioni;

3.3 “Violazione artt. 2, 3, 28 e 97 Cost.; violazione art. 2126 cc. e art.

1, comma 1 bis, L. 20/1994; violazione art. 24, comma 2, art. 44, 46 e 47 CCNL Comparto Scuola 2016-2018; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; eccesso di potere per errata e inidonea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione”: la Sezione territoriale, ad avviso dell’appellante, avrebbe errato nell’applicare gli artt. 2126 c.c. e 1, comma 1-bis. L. n. 20/1994 e i principi in tema di

compensatio lucri cum damno, sul presupposto che la P.A. non avrebbe tratto alcun vantaggio giuridicamente rilevante dalle prestazioni svolte.

3.4 Ha pertanto concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda attorea con condanna della sig.ra Frisi Angela al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di € 9.256,82, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, a titolo di pregiudizio patrimoniale arrecato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ovvero, e in via subordinata, della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.

4. Con memoria in data 20 marzo 2026 si è costituita la sig.ra Frisi Angela, con il patrocinio dell'avv. Emanuele Brunetti, controdeducendo a ciascun profilo di censura formulato dall'atto di gravame. Nello specifico, l'appellata ha ribadito la correttezza dell'iter argomentativo svolto dal giudice di primo grado anche in ragione dei principi giurisprudenziali richiamati in sentenza. Ha, inoltre, escluso il nesso causale tra la violazione della *lex specialis* e il pregiudizio patrimoniale concreto, che nella fattispecie non risulta provato, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.

All'odierna udienza, la difesa dell'appellata e il rappresentante del Pubblico Ministero hanno ribadito le rispettive argomentazioni difensive chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

L'appello è infondato.

I. Le censure articolate dalla Procura appellante a sostegno dei motivi

di gravame, prevalentemente incentrati sulla illegittimità della domanda prodotta e sulla natura fraudolenta della condotta, impongono una preliminare puntualizzazione sui profili valorizzati dai giudici lombardi per addivenire alla statuizione di rigetto dell'atto di citazione.

In primo luogo, al punto 1 della motivazione, il Collegio dichiara che *“La condotta illecita è pienamente provata”* e, nel richiamare le risultanze istruttorie e gli elementi acquisiti dalle indagini svolte in sede penale, ha condiviso integralmente la prospettazione attorea laddove ha affermato: *“La Frisi, infatti, come esposto dalla Procura, in data 2.11.2017 aveva inoltrato presso l'Istituto Tecnico per Geometri Ezio Vanoni di Vimercate richiesta di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 nella provincia di Monza Brianza autocertificando di aver conseguito, al termine dell'anno scolastico 2012-2013, presso l'Istituto Fondazione Passarelli di San Marco di Castellabate, il diploma di qualifica professionale operatore dei servizi della ristorazione settore cucina n 109870/2012 con votazione 100/100. Le indagini condotte dai Carabinieri, tuttavia, hanno svelato che tale diploma è falso...”*

Dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura appellante, mai i giudici di primo grado hanno inteso legittimare la condotta della Frisi *“così sdoganandola”* nonostante la prestazione lavorativa fosse stata espletata in carenza del titolo.

Al contrario, a pag. 10 della sentenza, tale condotta è stata comunque stigmatizzata, seppure richiamando un precedente della Sezione lombarda avente a oggetto un caso analogo, laddove è detto: *“ferma*

restando la valenza penale, disciplinare e civile della condotta

mendace posta in essere...". Tuttavia, una volta confermata l'illiceità

della condotta dell'appellata, il giudice di prime cure, condivisibilmente,

ha ritenuto di dover vagliare la sussistenza dell'ulteriore componente

strutturale dell'illecito contabile, soffermandosi così sul danno erariale.

Ebbene, in proposito, e quindi sulle conseguenze in punto di vulnus

erariale, la Sezione ha ritenuto, in conformità a quanto già statuito in

casi analoghi, di dover valorizzare la natura routinaria ed elementare

delle prestazioni richieste alla Frisi e la circostanza che la lavoratrice

comunque avesse conseguito un diploma di maturità rilasciato dall'

Istituto tecnico commerciale e per geometri, titolo comunque richiesto

per lo svolgimento delle prestazioni di Collaboratore scolastico (D.M.

del 13.12.2000 n. 430; D.M. n. 640/2017 come modificato dal D.M. n.

947/2017), seppure con una votazione inferiore (60/100) rispetto a

quello falso presentato nella domanda (100/100), e dunque ritenuto

astrattamente idoneo a conseguire l'incarico ricoperto. Pertanto,

l'assoluzione della Frisi è stata motivata tenendo conto di tale

circostanza e del corretto svolgimento della prestazione, non

contestata né dalla amministrazione scolastica, né dalla Procura

erariale, così da giungere alla conclusione che l'utilità comunque

conseguita avesse integralmente sterilizzato l'eventuale danno

erariale.

II. Ciò precisato, questo Collegio d'appello ritiene che la sentenza

gravata sia corretta e superi il vaglio delle censure articolate nell'atto

di impugnazione.

II.1 Con il primo motivo di gravame, la Procura appellante ha lamentato

l'erroneità della sentenza laddove riconosce e attribuisce rilievo

determinante, ai fini della decisione, al possesso da parte della Sig.ra

Frisi di un titolo di studio, il diploma dell' Istituto tecnico per geometri

conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 presso l'Istituto Gasparini

Melfi con la votazione di 60/100, sebbene tale diploma non sia stato

mai dichiarato per accedere alla graduatoria di C.S. (Collaboratore

scolastico), ma solo indicato nelle sezioni della modulistica relative ai

profili AA e AT. Secondo l'appellante, si tratterebbe di un *"grave errore*

di fatto" che si traduce in un *"errore di diritto"* della sentenza e che,

peraltro, finisce per *"ammettere un inammissibile quanto illegittimo e*

tardivo soccorso istruttorio, che nemmeno all'Amministrazione sarebbe

stato comunque consentito di attivare nel corso del procedimento"

(pag. 11 atto d'appello). L'appellante, inoltre si sofferma a lungo sulle

regole di accesso alla P.A, per poi assumere la contraddittorietà della

statuizione laddove, dopo aver riconosciuto il dolo nella condotta della

Frisi, finisce *"con il legittimare, così sdoganandola, la condotta di chi*

abbia così reso una prestazione in assenza del titolo richiesto per

l'accesso" (pag. 11-12 atto d'appello). La Procura, dunque, conclude

questo primo motivo, rilevando che nessun dubbio residua sulla illiceità

della condotta avendo la Frisi svolto l'attività nel possesso di un titolo

inesistente.

Il motivo è infondato.

Deve osservarsi, in merito, che poiché il diploma di geometra risulta

essere stato ritualmente prodotto in giudizio già in primo grado e la

Procura non ne ha mai contestato la veridicità, il giudice di prima istanza lo ha correttamente posto a base della propria decisione ai sensi dell'art. 95, comma 1, del c.g.c. La circostanza che non sia stato dichiarato dall'appellata ai fini dell'inserimento in graduatoria e che non sia stato valutato dall'amministrazione a tal fine assume rilevanza esclusivamente dal punto di vista del rispetto delle regole concorsuali, ma non sul piano della valutazione della prova dedotta dalla parte in giudizio circa il possesso di un titolo di studio astrattamente idoneo allo svolgimento dell'attività di collaboratore scolastico, ai peculiari fini dell'accertamento della sussistenza del danno all'erario.

Deve ritenersi, pertanto, che il Collegio di prime cure abbia fatto corretto uso dei principi che regolano l'onere della prova e il valore probatorio dei documenti prodotti in giudizio, avendo ritenuto provato il possesso del secondo titolo di studio in capo alla signora Frisi per effetto della produzione in giudizio, da parte della difesa, di copia del diploma, unitamente al mancato disconoscimento formale del medesimo titolo di studio da parte della Procura. Tali circostanze hanno portato il Collegio di prime cure a ritenere, con argomentazioni che questo giudicante condivide, che il diploma di geometra fosse "astrattamente idoneo" a supportare lo svolgimento delle mansioni prettamente esecutive che la signora Frisi ha svolto in qualità di collaboratore scolastico. (cfr., in termini, Sez. II app., sentt. n. 63/2026 e n. 75/2026).

Né appare corretto sostenere che i primi giudici avrebbero inteso *ammettere un inammissibile quanto illegittimo e tardivo soccorso*

istruttorio. In proposito si precisa che la decisione del giudice di prime cure non ha avuto a oggetto la legittimità della *posizione* in graduatoria dell'appellata - che peraltro non ha costituito neppure un punto centrale dell'impostazione accusatoria, incentrata invece sulla carenza dei requisiti per instaurare un rapporto lavorativo con l'amministrazione scolastica - bensì esclusivamente l'accertamento della sussistenza di un danno all'erario causalmente riconducibile alla condotta antigiuridica posta in essere.

Dunque, i primi giudici non hanno fatto altro che valutare quanto introdotto agli atti del giudizio dalla stessa Procura, ritenendo che il diploma di maturità conseguito negli anni 1998/1999, anche se con il minimo dei voti, fosse comunque idoneo a garantire le mansioni richieste al collaboratore scolastico.

II.2 Con il secondo motivo d'appello la Procura ha dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui i giudici, dopo aver precisato che il diploma di cui è in possesso la Frisi è tra quelli previsti dalla normativa per accedere al profilo professionale di *Collaboratore scolastico*, hanno ritenuto non danneggiata l'Amministrazione, avendo essa fruito di una prestazione di "minimale complessità" da parte di un soggetto comunque titolato a svolgere quelle mansioni.

Secondo l'appellante, tuttavia, la Frisi non può essere considerata un "soggetto titolato" in quanto non ha mai dichiarato, in sede di presentazione della domanda, il diploma di geometra conseguito nel 1998/1999 presso l'Istituto Gasparri Melfi.

In secondo luogo, secondo la prospettazione attorea, tali statuizioni

decisorie violano manifestamente la *lex specialis* che sovrintende alla formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA, in quanto la sentenza avrebbe eluso il carattere vincolante delle regole concorsuali che impongono di valutare esclusivamente i titoli dichiarati e che, in caso di dichiarazioni mendaci, prevedono esclusione, decadenza dai benefici conseguiti e irrilevanza di titoli diversi non spesi nella procedura, e avrebbe ignorato le conseguenze patrimoniali della decadenza dall'impiego per dichiarazioni mendaci.

Anche il secondo profilo di censura, nella sua duplice articolazione, non elide la correttezza della statuizione di prime cure in quanto si sofferma esclusivamente sulla condotta della Frisi, senza contrastare la statuizione di assenza del vulnus erariale.

La prima doglianza, e cioè che i giudici avrebbero erroneamente ritenuto che la Frisi fosse “*soggetto titolato*” a svolgere le funzioni in ragione del titolo di studi conseguito nell'anno scolastico 1998/1999, è infondata per le considerazioni già espresse nella disamina del primo motivo di appello.

Riguardo alla manifesta violazione della *lex specialis* del bando, e nello specifico delle disposizioni contenute negli art.li 7.3, 7.4, 7.5 e 8 del D.M. 640/2017, ritiene questo giudice che si tratti di una censura ininfluente ai fini della correttezza della statuizione di assoluzione.

Le disposizioni invocate dall'appellante, infatti, disciplinano il contenuto dei modelli di domanda per accedere alle graduatorie, gli obblighi del Dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea all'atto

del primo rapporto di lavoro, e le conseguenze che scaturiscono nelle ipotesi in cui il Dirigente non convalidi le dichiarazioni inserite nel modulo di domanda dal lavoratore; tra queste vi è la esclusione dalla graduatoria nelle ipotesi in cui gli aspiranti “abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.

Si tratta, in definitiva, di aspetti che attengono al diverso piano del rispetto delle regole concorsuali e delle conseguenze e sanzioni scaturenti dal mancato rispetto di dette regole.

Diversamente, i primi giudici hanno valutato che la condotta della Frisi, sebbene illecita, non fosse sufficiente, di per sé, a configurare in capo all'appellata una responsabilità amministrativa per difetto del danno erariale, che, unitamente alla condotta illecita, è uno degli elementi strutturali di tale ipotesi di responsabilità.

Il motivo in esame, dunque, non appare fondato.

II.3 Con la terza censura, la Procura appellante ha dedotto che nella fattispecie non può trovare applicazione la tutela delle prestazioni lavorative di fatto di cui all'art. 2126 c.c.; in proposito si dilunga diffusamente sulla *ratio legis* della disposizione appena invocata e, quindi, sulla necessità di garantire la salvaguardia di alcuni effetti negoziali in favore del lavoratore, parte debole del contratto. Di qui, secondo l'appellante, la non applicabilità di tale disposizione nelle ipotesi in cui la nullità del contratto, come ritenuto nel caso in esame, trovi la sua causa nella dolosa violazione delle norme imperative da parte del lavoratore in danno dell'Amministrazione.

Sempre secondo l'appellante, nella fattispecie non può trovare applicazione neanche l'art. 1, comma 1-*bis* l. 20/1994, in primo luogo perché non si tratta di una norma speciale rispetto all'art. 2126 c.c. e, inoltre, perché nessuna prova in ordine all'*utilitas* sarebbe stata fornita dall'odierna appellata.

Anche tale motivo è infondato.

Come è noto, l'art. 2126 c.c. stabilisce che *“la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”*. La norma, al primo comma, introduce una disciplina speciale, applicabile anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, al fine di adattare il regime della nullità alla specificità del contratto di lavoro. La regola generale che prevede la restituzione delle prestazioni rese in esecuzione di un contratto nullo, infatti, si risolverebbe in un arricchimento per il datore di lavoro che, per un verso, otterrebbe in restituzione i compensi erogati per le prestazioni lavorative e, per l'altro, non può restituire le prestazioni ricevute dal lavoratore. Di qui la disposizione che esclude ogni effetto alla nullità del contratto di lavoro, salva l'ipotesi in cui tale nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa. In ogni caso, nelle ipotesi di illiceità della causa o dell'oggetto, il prestatore può sempre invocare l'istituto dell'illecito arricchimento o l'azione di ripetizione dell'indebito.

Ebbene, nel caso all'esame - come osservato dalla difesa dell'appellata - l'oggetto del rapporto (mansioni di collaboratore scolastico) è pienamente lecito, la causa (sinallagma

prestazione/retribuzione) è tipica e legittima, e la prestazione è stata concretamente resa ed è stata utilizzata dall'Amministrazione, con la conseguenza che le retribuzioni corrisposte costituiscono corrispettivo di una prestazione effettivamente acquisita.

La peculiarità della fattispecie in esame ha già determinato questa Sezione d'appello, in casi perfettamente sovrapponibili, a escludere che nella specie si versi in ipotesi di illiceità della causa (Sez. II app., sentenze n. 75/2026 e n. 63/2026).

Nello specifico, con un'argomentazione pienamente condivisa, è stato ritenuto che *"...nella specie, deve escludersi la sussistenza della illiceità della causa, avendo la giurisprudenza affermato che l'illiceità di quest'ultima, da intendersi come causa in concreto del negozio, deve essere comune alle parti e dunque deve coinvolgere "ambo le parti", la qual cosa non si realizza nella fattispecie. Invero, la prestazione richiesta al sig. C. (attività di collaboratore scolastico) non è di per sé illecita, né contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. L'illiceità risiede nella condotta prodromica all'assunzione, non nell'oggetto o nella funzione economico-sociale del rapporto di lavoro poi effettivamente svoltosi"*. (Sez. II app. sentenza n. 75/2026).

In ogni caso, ritiene il Collegio che nell'ordinamento contabile, al fine di accertare il danno risarcibile, il giudice, in ragione dell'art. 1, comma 1-bis della l. 20/1994, deve sempre valutare l'*utilitas* comunque percepita dall'Amministrazione (o dalla comunità amministrata) a seguito della condotta illecita del proprio dipendente; peraltro, l'ampiezza della formulazione normativa di tale disposizione porta a

ritenere che il giudice debba necessariamente computare nel *quantum*

debeatur ogni effetto positivo derivante dalla condotta, a prescindere

dalla sua liceità (cfr. Sez. II app., sentenza n. 75/2026 cit).

Appare infondata anche la censura con cui si contesta la qualificazione

delle mansioni del collaboratore scolastico come elementari, esecutive

e routinarie, in quanto palesemente dette mansioni non postulano il

possesso di una professionalità specialistica o di una qualificazione

tecnica elevata, connotandosi per la loro natura prevalentemente

materiale, esecutiva e fungibile.

Si aggiunga poi che la giurisprudenza maggioritaria, cui questo

Collegio intende aderire, anche in considerazione della peculiarità

della fattispecie, con riferimento alle prestazioni rese da un dipendente

pubblico assunto mediante la presentazione di falso titolo di studio, ha

sempre operato un distinguo tra le fattispecie in cui le prestazioni

lavorative siano qualificate e richiedano un titolo di particolare

specializzazione, da quelle in cui le prestazioni siano generiche,

meramente esecutive e routinarie, come quella all'esame, e per di più

supportate dal possesso di un titolo di studio comunque equipollente

rispetto a quello falsamente esibito.

Tale distinguo, peraltro, è presente anche nelle sentenze richiamate

nell'atto di gravame dalla stessa Procura regionale.

Questa stessa Sezione, infatti, in una delle decisioni richiamate dalla

Procura appellante (la n. 159/2024) ha statuito che “*Quando*

l'amministrazione esige una prestazione professionale particolarmente

qualificata per l'effettuazione della quale richiede il possesso di un

particolare titolo di specializzazione, l'attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre (a causa dell'oggettiva carenza del necessario standard di capacità professionale) l'utilità che l'amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro...» Tuttavia, la medesima sentenza puntualizza che *“si appalesa del tutto condivisibile l'esclusione, da parte del giudice di prime cure, di ogni utilitas valutabile posto che nella fattispecie non erano richieste al P. mere mansioni generiche o di carattere esecutivo risultando ... allo stesso assegnato un ruolo e mansioni ...in relazione alle quali il titolo di studio della laurea si poneva quale condizione intrinsecamente imprescindibile...”* (sentenza n. 159/2024, ma anche sentenza n. 259/2024).

Anche la sentenza n. 127/2010 dell'Appello Sicilia, pure richiamata nell'atto di gravame a sostegno del motivo in esame, precisa che *“la giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio, comportano un danno risarcibile per l'Amministrazione non operando al riguardo la compensatio lucri cum damno di cui all'art. 1, comma 7-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione (Corte conti, Sez. III, 20.02.2004, n. 151) (sottolineatura aggiunta).*

Così come la III Sez. d'appello, nella decisione richiamata dall'appellante chiarisce che *"Il principio giurisprudenziale cui il collegio aderisce non è, ovviamente, da intendersi di generale valenza. Ne rimangono escluse quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche."* (sottolineatura aggiunta) (III App, sentenza n. 279/2001).

Orbene, tali arresti giurisprudenziali rafforzano ulteriormente il convincimento di questo giudice circa la correttezza della statuizione impugnata in ordine alla insussistenza del danno erariale.

E invero, in primo luogo la Frisi aveva conseguito il diploma di maturità tecnico-commerciale e per geometri, nell'anno scolastico 1998/1999 seppure con la votazione di 60/100. Dunque, l'odierna appellata era in possesso di un titolo richiesto per accedere alla graduatoria, sebbene tale titolo non fosse stato allegato alla domanda.

A ciò si aggiunga la natura fungibile delle prestazioni richieste al collaboratore scolastico, puntualmente indicate dai primi giudici e che consistono *"nell'accoglienza e sorveglianza degli alunni; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; assistenza degli alunni durante il pasto nelle mense scolastiche; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale"*. (si veda l'allegato A del CCNL 2019-2021).

Anche la censura circa la mancata applicazione delle disposizioni di settore (art. 24, comma 2, art. 44, 46 e 47 CCNL Comparto Scuola 2016-2018), non coglie nel segno, in quanto le disposizioni richiamate assumono rilievo esclusivamente sul piano della disciplina del rapporto di lavoro e della enunciazione delle mansioni, e non su quello della sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile.

Quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura regionale, si è in presenza indubbiamente di prestazioni elementari e meramente esecutive, pienamente comparabili – come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice – a quelle rendibili da un soggetto con voto di diploma più elevato; così che la P.A. non ha subito alcun danno, mentre il pregiudizio ricade, semmai, sull'aspirante eventualmente scavalcato in graduatoria.

III. Conclusivamente, poiché nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la sig. Frisi ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa, e che l'Amministrazione si è avvalsa del lavoro della Frisi, corrispondendo la retribuzione in cambio di tale prestazione lavorativa, il danno arrecato dalla condotta dell'appellata può condivisibilmente ritenersi sterilizzato dall'utilità che la prestazione in via di fatto della signora Frisi ha prodotto.

In conclusione, la decisione del Collegio di primo grado appare immune da censure e l'appello del Procuratore regionale deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., sono poste a carico dell'amministrazione di appartenenza e vengono liquidate come da dispositivo.

